

SFILATE DI GRUPPI E CARRI ALLEGORICI

Le sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici sono subordinate a specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Art. 68 del TULPS. Il soggetto organizzatore deve presentare apposita domanda al Comune almeno 15 giorni prima della manifestazione.

La domanda deve contenere:

- 1) Relazione descrittiva della manifestazione indicante:
 - Data, ora ed itinerario della sfilata;
 - Numero e tipologia dei gruppi mascherati partecipanti con indicazione del totale complessivo delle persone;
 - Indicazioni operative in caso di maltempo (annullamento, spostamento, ecc.);
- 2) Dichiarazione attestante la presenza o meno di carri allegorici aventi le caratteristiche di cui al D.M. 18/05/2007 e alla relativa Circolare del Ministero dell'Interno (Prot. N. 17082/114 del 01/12/2009). In caso di presenza di carri allegorici come indicati, per ciascuno di essi deve essere allegata apposita dichiarazione di conformità alle norme citate, sottoscritta da tecnico abilitato;
- 3) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- 4) Permesso SIAE (eventuale);
- 5) Dichiarazione attestante la presenza di squadra antincendio e di primo soccorso, con indicazione dei nominativi e dei relativi attestati;
- 6) Qualsiasi veicolo partecipante alla sfilata deve essere in ogni caso dotato di libretto di circolazione, anche dell'eventuale rimorchio, nonché dell'assicurazione obbligatoria ai fini della circolazione stradale.
- 7) I carri non possono superare le seguenti misure:
 - Lunghezza ml. 18,00;
 - Larghezza ml. 2,50;
 - Altezza ml. 4,00;
- 8) Il carico del carro non deve eccedere il limite massimo stabilito in sede di omologazione del veicolo da parte dell'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile;
- 9) La velocità massima del carro dovrà essere a passo d'uomo, anche nei tratti di trasferimento, munendosi della scorta di automezzi con lampeggianti di segnalazione;
- 10) Le ruote devono essere adeguatamente e completamente coperte lungo tutto il perimetro con sistemi di protezione del rischio di investimento o schiacciamento;

- 11) I partecipanti devono, preferibilmente, seguire il carro a piedi, a debita distanza dallo stesso; nel caso si faccia salire una o più persone sul carro, devono essere adottati gli opportuni accorgimenti contro il rischio di cadute accidentali o altri incidenti;
- 12) Nelle zone del carro riservate alle persone devono essere tassativamente installate idonee barriere di delimitazione; in ogni caso il carro deve essere dotato di un parapetto su tutto il perimetro di altezza adeguata a prevenire le cadute accidentali.
- 13) Divieto assoluto di salire e scendere dal carro in movimento;
- 14) Divieto assoluto alle persone presenti sul carro di sostare sulle parti a sbalzo e/o sporgenti o sul gancio di traino della motrice;
- 15) Devono essere rispettate le norme contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione, in particolare si prescrive che:
 - Il carro, se trainato da animali, deve avere un conducente idoneo per requisiti fisici, psichici e di età;
 - Il conducente del trattore trainante il carro deve essere persona abilitata alla guida del mezzo e munita di relativa patente; per il conducente vale il divieto assoluto di bere alcolici (tasso 0);
 - Le dimensioni del carro o del carico non devono superare la sagoma massima consentita (in caso contrario deve essere richiesta autorizzazione per carichi o trasporti eccezionali, che può prevedere particolari prescrizioni e/o eventuale sospensione temporanea della circolazione ordinaria);
 - Deve essere assicurata la regolarità degli organi di traino e la perfetta efficienza dell'intero sistema frenante;
 - Deve essere tassativamente assicurata l'idoneità del trattore rispetto alla massa del carro che viene rimorchiato;
 - L'impianto di segnalazione visiva e le targhe devono essere ben visibili e non coperte da addobbi o materiali vari.
- 16) E' fatto obbligo di tenere a disposizione su ogni carro, in luogo visibile e facilmente accessibile, almeno un estintore in grado di reprimere eventuali principi di incendio, nonché materiale di pronto soccorso per consentire le prime ed elementari cure in caso di necessità. E' opportuno tenere a disposizione anche un secondo estintore sul trattore trainante il carro;
- 17) E' fatto comunque divieto assoluto di accendere fuochi d'artificio, falò o di fare uso di fiamme libere sui carri nel corso della manifestazione;

- 18) I minori che partecipano alla sfilata allegorica devono essere adeguatamente sorvegliati da accompagnatori adulti, in particolare i bambini più piccoli che solitamente salgono sui carri delle scuole;
- 19) E' fatto assoluto divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere (bastoni, coltelli, spade, ecc.), nonché di gettare dal carro o in sfilata materiali imbrattanti o pericolosi, né tantomeno di molestare le persone presenti.
- 20) Se sul carro sono presenti attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al carro, queste devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005):
- 21) L'eventuale impianto elettrico per l'alimentazione di attrezzature di tipo elettromeccanico deve essere realizzato secondo le norme CEI 64-8 e dotato di quadro elettrico con interruttore generale magnetotermico e interruttori differenziali su ogni linea alimentata; i cavi devono essere protetti e a doppio isolamento; il generatore di corrente, a benzina o gasolio, deve sviluppare potenza in Kw/h adeguata all'impiego e deve essere collocato in appositi spazi ben protetti.
- 22) Ogni carro dovrà avere un capo carro che vigilerà e sarà responsabile durante il percorso della sfilata della sicurezza degli spettatori posti ai bordi della strada, nonché di chi sosta sul carro e di eventuali danni provocati dal carro stesso a persone e/o cose.

Montebello Vicentino li 15 Settembre 2016

Il Tecnico
(geom. Tolmino Gobetti)